



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro all'udienza del 27.9.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1053/2022 e 1054/2022 del ruolo generale lavoro vertenti

TRA

POLITO COSIMO, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spina presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via T. Fusco n. 16;

- RICORRENTE -

E

COMUNE DI EBOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sigismondo Lettieri col quale è elettivamente domiciliato in Eboli alla via M. Ripa n. 49 presso la sede del proprio ufficio avvocatura;

- RESISTENTE -

OGGETTO: impugnativa di sanzioni disciplinari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/09/2024

Con due distinti ricorsi entrambi depositati in data 15.2.2022 e successivamente riuniti, Polito Cosimo, dipendente del Comune di Eboli con le mansioni di Tecnico-Energy Manager destinatario di due sanzioni disciplinari conservative entrambe irrogategli il 4.1.2022 (segnatamente la multa di importo pari a quattro ore di retribuzione per aver attestato un debito dell'ente comunale nei confronti dell'U.T.A. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di importo maggiore rispetto a quello reale con rischio di un esborso maggiore evitato soltanto grazie all'attivazione del potere sostitutivo del segretario comunale e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni per la violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per la fornitura di gas per gli immobili comunali), contestando la legittimità delle predette sanzioni (segnatamente per una serie di vizi sia formali - violazione dei principi di immutabilità della contestazione e di terzietà dell'organo irrogante la sanzione, dell'*iter* specificatamente previsto dal regolamento comunale, del diritto di difesa durante il procedimento disciplinare, omessa affissione del codice disciplinare - che attinenti al merito - infondatezza degli addebiti e, in ogni caso, sproporzione dei fatti contestati rispetto alla sanzione alla fine irrogata -), chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità o al più che fossero ridotte.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti il Comune di Eboli sostenendo la regolarità di tutto l'*iter* del procedimento disciplinare e la negligente condotta tenuta dal Polito.



Le cause venivano istruite in via documentale.

All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 *ter* c.p.c., ha deciso le cause depositando sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti per l'assorbente e preminente rilievo della non imputabilità al dipendente della condotta contestata.

Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario



esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).

Ecco allora che senza necessità di addentrarsi nelle più complesse questioni dell'immutabilità della contestazione disciplinare, dell'osservanza dell'*iter* di legge, della possibilità per il superiore che ha segnalato la mancanza del dipendente di far parte poi dell'U.P.D. che irroga la sanzione, della garanzia del diritto di difesa oltre che della proporzionalità tra sanzione e infrazione, non può non rilevarsi, *ictu oculi* e nell'immediatezza, che i fatti contestati non sono riconducibili neppure a titolo di colpa alla responsabilità del Polito. E invero, in materia di sanzioni disciplinari costituisce principio generale quello che impone di accertare, al fine di irrogare la sanzione, non solo le circostanze oggettive che caratterizzano i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti ma anche il profilo soggettivo dell'imputabilità del comportamento del dipendente, quanto meno a titolo di colpa (cfr. in generale, sul tema, Consiglio di Stato, sez. IV, 15/07/2013, n. 3859; Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2013, n. 5280).



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/09/2024

Segnatamente, quanto al primo addebito (illecito di pericolo consistente nell'attestazione di un debito nei confronti dell'U.T.A. maggiore rispetto a quello reale col rischio di un esborso più consistente evitato soltanto con l'attivazione del potere sostitutivo del segretario comunale), dall'analisi complessiva di tutti i documenti agli atti può evincersi come non tutto il fatturato U.T.A. con i relativi impegni e liquidazioni era stato riportato nei residui passivi 2004/2005 del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Area cui il Polito era preposto per una grave irregolarità contabile (distrazione di fondi) commessa piuttosto da altri dipendenti dell'ente (segnatamente l'ing. Barrella - Responsabile APO - con l'avallo del rag. Marmora - Responsabile Servizio Finanziario - aveva disposto il pagamento dei debiti contratti con EcoAmbiente Salerno S.p.A. nel periodo 2010-2015 con i fondi destinati ad ottemperare il debito verso l'U.T.A. del 2004).

Quanto al secondo addebito (illecito di danno consistente nell'avvenuta stipula dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 di contratti per la fornitura di gas senza utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP), vero è che in base al combinato disposto delle norme di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 del d.l. n. 95/2012 vi è un vero e proprio obbligo per le pubbliche amministrazioni (tra cui, appunto, il Comune di Eboli) di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP per l'acquisto dei beni o servizi presenti nella piattaforma (tra cui, appunto, l'approvvigionamento di gas) sicché la mancata



osservanza delle disposizioni suddette oltre a invalidare, rendendolo di per sé nullo, il contratto rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale del dipendente che ha stipulato il contratto ma nel caso di specie risulta documentato e trattasi, in ogni caso, di circostanza non specificatamente contestata che giammai alcun contratto per la fornitura di gas è stato stipulato dal Polito che s'è sempre limitato alla liquidazione delle corrispondenti fatture rilasciate dai fornitori esterni con cui i vari capi Area avevano provveduto in autonomia alla stipula del contratto di utenza relativo alla struttura di propria responsabilità. Analogamente il Polito non aveva il potere di recedere dai contratti in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012. Non può essergli mosso l'addebito, pertanto, di non aver avviato un percorso virtuoso volto a ricondurre progressivamente senza interruzione del servizio la fornitura di gas per il Comune di Eboli nell'alveo della legittimità.

Né si badi il Polito viene sanzionato per il solo fatto di aver liquidato fatture aventi origine in contratti nulli. Nulla il provvedimento di irrogazione della sospensione del 4.1.2022 menziona in proposito (né d'altronde avrebbe potuto farlo in quanto il testo del d.l. n. 95/2012 si riferisce a una precisa tipologia d'infrazione identificata mediante specifica descrizione della condotta, è ben chiaro nel sanzionare soltanto la stipula dei contratti senza ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP non anche le attività propedeutiche/collaterali/conseguenti e, come noto, le previsioni sulle



fattispecie punibili con sanzioni conservative sono tassative e vincolanti per il giudice - da ultimo Cassazione civile sez. lav., 28/02/2024, n. 5304 -).

Di un'irregolarità nell'attività di liquidazione per il servizio gas ma per altre ragioni (la non conformità al procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e ss. del d.lgs. n. 381/2020 della determina di liquidazione n. 211/2021 e di quella di impegno di spesa n. 381/2020) fa riferimento la lettera di contestazione degli addebiti del 19.10.2021. Tuttavia - e tale considerazione vale anche per l'omesso inoltro al segretario comunale delle informazioni e dei documenti da questo ripetutamente chiesti sempre in merito alla fornitura del gas - tale infrazione non viene poi riprodotta nel provvedimento di irrogazione della sanzione del 4.1.2022 e non potendosi ritenere, allora, alla fine sanzionata non costituisce oggetto del presente giudizio.

L'accertata assenza di responsabilità del Polito è sufficiente a invalidare le sanzioni con assorbimento del vaglio di tutte le altre censure pur mosse dovendo essere equiparata all'accertata insussistenza del fatto. Segnatamente l'insussistenza del 'fatto contestato' posto a fondamento della sanzione comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche le ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (sia in relazione al profilo oggettivo che soggettivo dell'imputabilità della condotta al dipendente). In sostanza, al fatto accaduto, ma disciplinarmente irrilevante non può logicamente riservarsi



un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.

Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del Comune di Eboli. È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al suo valore (nel caso in esame indeterminabile quali sono tradizionalmente considerati i giudizi di impugnativa di sanzioni disciplinari giacché l'applicazione della sanzione esplica un'incidenza sullo *status* del lavoratore in quanto implica un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore medesimo). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerate nel caso di specie la semplicità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della sola ragione più liquida appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai valori minimi (non a quelli medi). La circostanza, poi, che la causa sia stata decisa senza svolgere effettiva attività istruttoria con la prova testimoniale esclude che si possa tener conto di tale



fase nella quantificazione delle spese di lite. Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, n. 20147) ragion per cui nel caso di specie vanno doppiate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 1053/2022 e 1054/2022 del ruolo generale lavoro, promossi da Polito Cosimo nei confronti del Comune di Eboli, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

- 1) accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni irrogate dal Comune di Eboli al Polito in data 4.1.2022;
- 2) condanna il Comune di Eboli al pagamento in favore del Polito delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.913,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Salerno, 27.9.2024.

Il Giudice della Sezione Lavoro



Sentenza n. 1819/2024 pubbl. il 30/09/2024

RG n. 1053/2022

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/09/2024

Dott. Giovanni Magro

